

- 19) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 20) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 21) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, pari alla misura minima del canone applicabile adeguato all'anno di riferimento come da Circolare n. 2 del 30/12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 22) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 23) Il concessionario si impegna a comunicare l'utilizzo dell'area demaniale all'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 374/1990;
- 24) La presente concessione viene sopposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo, ex D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta.
- 25) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 26) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 27) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 28) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione (cod. 1560 € 370,71 e cod. 1561 € 55,61) e alle spese relative ai valori bollati (cod. 1562 € 114,00) tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A.
Marco Suardi
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso Lungomare Vanvitelli n. 18, Ancona e quale domicilio digitale l'indirizzo frittellimaritime@pec.fedespediti.it, di cui il concessionario si impegna a comunicare all'Autorità concedente ogni eventuale modifica o variazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria@pec.porto.ancona.it.

Ancona, addì 15/01/2024

IL CONCESSIONARIO
FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A.
Marco Suardi
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 18/01/24 al n° 66 serie 1
con l'esazione di euro 639,44

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Dogana Grazia Pittalà

N. **00- 01** del registro
Concessioni – Anno **2024**

N. **2133** del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

| |
|---|
| PRIMO RILASCIO |
| <input checked="" type="checkbox"/> RINNOVO |
| RINNOVO CON MODIF. |
| VARIAZ. INTESTAZIONE |

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista l'istanza presentata dalla Società Frittelli Maritime Group S.p.A., corrente in Ancona via Lungomare Vanvitelli n. 18 C.F./P.I. 01023760422, legalmente rappresentata dal procuratore dott. Suardi Marco (C.F. SRDMRC63L02A271T), assunta al prot. n. 10226-13/06/2023 e successive integrazioni da ultimo acquisite al prot. n. E-19556-20/11/2023;
Vista la precedente licenza n. 00-16/2022 del 03/08/2022, rep. 1966;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. U-14613-30/08/2023;
Vista la pubblicazione della domanda in data 30/08/2023 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista la nota assunta al prot. ARR 11479 del 21/11/2019 recante la comunicazione dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, nonché l'ulteriore documentazione trasmessa dalla Istante assunta al prot. ARR 4341 del 06/04/2020, recante le autorizzazioni rilasciate dall'agenzia delle Dogane di Ancona per l'esercizio di un magazzino generale e di un deposito doganale privato di tipo "A";
Visto il parere della Divisione Safety-Security di questa Autorità, prot. n. I-14700-31/08/2023;
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Ancona, prot. n. 60347 del 18/09/2023, acquisito al prot. n. E-15555 del 18/09/2023;
Vista la delibera n. 60 in data 04/10/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista il pagamento in data 15/11/2023 del canone di € 12.547,29 richiesto con atto di accertamento n. 00-227/23 del 07/11/2023, giusta reversale n. 3978 del 18/12/2023;
Vista la cauzione prestata ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza fideiussoria n. 2258068 emessa in data 02/07/2019 dalla Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur s.a. Agenzia di Milano per l'importo di euro 50.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e relativa quietanza di avvenuto pagamento del premio per l'anno in corso;
Vista la polizza assicurativa per i rischi incendio, fulmine, scoppio delle pertinenze demaniali n. 420122577 emessa in data 08/03/2022, in sostituzione della polizza assicurativa n. 410129215 emessa in data 02/05/2019 dalla società Generali Italia S.p.A., vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per € 500.000,00 e relativo ricorso terzi per € 1.000.000,00 e relativa attestazione di copertura datata 23/02/2023;
Vista la quietanza di pagamento della polizza n. 390550591 emessa dalla Società Generali Italia S.p.a., per un importo assicurato RCT-RCO di euro 7.500.000,00 unico;
Vista la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. della B.D.N.A. prot. PR_ANUTG_Ingresso_0116706_20231010, atteso il decorso del relativo termine, ai sensi dell'art. 92 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., la presente concessione viene sopposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

a **Frittelli Maritime Group S.p.A.** codice fiscale **01023760422**
di occupare **un'area demaniale marittima di mq 3.623,00, catastalmente individuata al foglio 11 particella 2 - situata nel porto di Ancona all'interno del complesso Ex Tubimar, denominata Area "M", allo scopo di svolgere attività di deposito e movimentazione merci provenienti da sbarco e dirette all'imbarco, ivi compresa ogni attività accessoria, funzionale e connessa, incluso il deposito mezzi macchinari e strumenti di proprietà, nonché per**

esercitarvi un magazzino generale di 1000 mq (D.M. del 07/01/2011) e di gestirvi all'interno un deposito doganale privato di tipo "A",

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone annuo base 2023 = € 24.890,01 - da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT

Canone dovuto anno 2023 = € 12.547,29 (184 giorni, dal 01/07/2023 al 31/12/2023, salvo conguaglio)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 11 dal 01/07/2023 al 31/05/2024.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. Le opere di facile rimozione dovranno essere demolite e sgomberate a cura del concessionario senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;

- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 8) La concessione è fatta entro i limiti di spazio e tempo e per le opere gli usi e le facoltà risultanti dalla presente concessione. Ai sensi dell'art. 24 reg. cod. nav. qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, nonché qualsiasi alterazione, anche non sostanziale, deve essere preventivamente richiesta e può essere consentita previa autorizzazione secondo le procedure definite da questo Ente.
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 10) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 11) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità, restando pienamente responsabile il concessionario che dovrà prestare ogni precauzione al riguardo adottando ogni necessaria misura di sicurezza;
- 12) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale, evitando di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna alla propria area in concessione;
- 13) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 14) Il concessionario dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;
- 15) Il richiedente dovrà operare in conformità alle vigenti norme legislative, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 nonché il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
- 16) È a carico del soggetto concessionario, valutare anche per il tramite di tecnici adeguatamente qualificati, l'idoneità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti in relazione ai carichi di esercizio ravvisabili nelle attività che dallo stesso verranno svolte nell'ambito della concessione
- 17) Il deposito dei materiali e le manovre dei mezzi d'opera all'interno dell'area in concessione non dovranno mai costituire occasione di danno al muro di sostegno del vicino rilevato stradale. A tale scopo il soggetto concessionario provvederà a:
 - mantenere sempre libero da ogni deposito uno spazio a ridosso dello stesso muro per la larghezza pari almeno a m 2,00;
 - predisporre in sito adeguati dispositivi di protezione atti ad impedire manovre accidentali di mezzi d'opera che possano recare urti accidentali al muro medesimo.
- 18) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato alle stesse condizioni della precedente concessione, sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, e in ogni caso fatte salve le determinazioni di questa Autorità in relazione alla cantierizzazione delle aree funzionali ai programmati interventi infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.

PORZIONE DI ELABORATO PLANIMETRICO COMPLESSO "EX TUBIMAR ANCONA s.p.a."
INDIVIDUAZIONE AREA M DI MQ.3623

